

vedono collegata in rete la stazione di lavoro già in dotazione; questo porta a ipotizzare quasi 239.000 utenti, che possono essere equamente distribuiti nel triennio;

- VI. la formazione di base si rivolge a tutti i dipendenti che verranno per la prima volta dotati di strumenti di elaborazione personale; in totale si prevede nel triennio di formare circa 118.000 persone, con un andamento negli anni che segue la distribuzione delle stazioni di lavoro.

Si hanno quindi oltre 1.700.000 giornate/allievo complessive, che danno origine a oltre 14.150 edizioni complessive dei vari corsi (di cui quasi 8.000 per l'interoperabilità e quasi 6.000 per l'informatizzazione di base) e ad un impegno di quasi 77 miliardi nel triennio, equamente distribuite sui tre anni.

Assistenza

Si assumono per l'attivazione del servizio di assistenza gli obiettivi precedentemente esposti di 1 persona ogni 50 utenti per:

- I. il 30% dei posti di lavoro attivi nel 1997;
- II. il 60% dei posti di lavoro attivi nel 1998;
- III. la totalità dei posti di lavoro attivi nel 1999.

Questo porta alla necessità di circa 950 persone nel 1997, di circa 2380 nel 1998 e di oltre 4.800 nel 1999.

Tali prestazioni professionali sono valorizzate ai valori di mercato, ma possono costituire, previa l'opportuna formazione, uno sbocco professionale interno per la prevedibile mobilità all'interno della pubblica amministrazione.

6. La delegificazione e la semplificazione amministrativa

La necessità di contenere la procedimentalizzazione entro termini di ragionevolezza è conseguente alla esigenza di efficienza che oggi percorre la pubblica amministrazione.

L'obiettivo è finalizzato a consentire all'amministrazione pubblica di diventare l'elemento propulsivo della società attraverso lo svolgimento di azioni in grado di dare risposte concrete ad esigenze sempre più diversificate.

A tale necessità hanno dato risposta la legge n. 59/97 e la legge n. 127/97.

In particolare la legge 59/97 oltre ad individuare 112 procedimenti da semplificare, definisce all'art. 20 una soluzione che consentirà all'amministrazione di monitorare il proprio sistema di regole amministrative e di snellirlo mediante una massiccia opera di delegificazione e semplificazione.

La citata disposizione prevede che il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenti al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi che coinvolgono anche amministrazioni centrali locali o autonome, nel quale siano indicati sia i procedimenti oggetto della disciplina, sia i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare.

L'obiettivo è quello di rendere permanente il meccanismo della delegificazione e della semplificazione dell'azione amministrativa, sulla falsariga di quanto già sperimentato con la legge comunitaria, imponendo al Governo di programmare annualmente la delegificazione di norme che disciplinano procedimenti amministrativi e di provvedere, nel contempo, alla semplificazione dei medesimi procedimenti in sede regolamentare.

Al fine di consentire che l'obiettivo di razionalizzazione possa essere esteso a tutto il sistema normativo del nostro ordinamento la norma consente, con una disposizione di grande valore innovativo, che il disegno di legge annuale individui anche i procedimenti concernenti servizi e funzioni attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali.

Competerà poi agli enti territoriali, in relazione alle specifiche competenze, dare attuazione alla conseguente attività regolamentare nel rispetto dei principi indicati nel disegno di legge.

Il meccanismo consentirà di contemperare diverse e contrastanti esigenze del nostro tempo: proteggere l'amministrazione da sconfinamenti dell'azione politica, assicurare che l'amministrazione soddisfi le richieste della società, garantire principi guida all'azione amministrativa.

In via correlata e consequenziale alla delegificazione la disposizione stabilisce l'obbligo che i regolamenti attuativi siano finalizzati alla semplificazione dell'azione amministrativa.

Il meccanismo legislativo previsto dalla norma in esame disciplina, altresì la procedura per l'emanazione dei relativi regolamenti, tesa a consentire un rapido svolgimento dell'iter procedimentale.

Si dispone, invero, che i regolamenti siano emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, coadiuvato a tal fine dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente.

Al fine di rendere più celeri le procedure per l'emanazione dei regolamenti si prevede inoltre, la possibilità che il prescritto parere sia richiesto, anche contemporaneamente, al Consiglio di Stato ed alle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni. Ove il parere non intervenga nel tempo previsto i regolamenti possono essere comunque emanati.

L'entrata in vigore del regolamento, secondo una tecnica di delegificazione ormai consolidata, è differita nel tempo; essi, invero, entrano in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la loro entrata in vigore produce l'effetto di abrogare le norme di leggi che regolavano la materia.

La disposizione individua, poi i principi ai quali dovranno conformarsi i regolamenti per attuare la semplificazione.

Il primo degli indicati principi prevede la necessità che i regolamenti siano finalizzati a semplificare non solo i procedimenti amministrativi presi a riferimento ma anche quelli connessi e strumentali.

L'ambito di intervento consentito ha una portata molto ampia, in quanto ricomprende la possibilità di riordinare le competenze degli uffici accorpando le funzioni per settori omogenei, con facoltà di sopprimere quegli organi che dovessero risultare superflui.

Ulteriori criteri riguardano la riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento, la uniformazione e l'accorpamento di procedimenti analoghi nonché la omogeneizzazione dei procedimenti riguardanti i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati. La definizione del nuovo procedimento, pertanto, non dovrà limitarsi ad ordinare la sequenza decisionale, ma dovrà considerare l'utilità concreta di ogni momento endoprocedimentale, vale a dire il "valore aggiunto" che ogni intervento porta al risultato finale.

L'uniformazione e l'accorpamento dei procedimenti, in particolare, per espressa disposizione della norma dovrà riguardare, in primis, la fonte regolamentare, al fine di rendere più facilmente individuabile e certa per il cittadino la disciplina normativa di riferimento.

Tale previsione si appalesa di estrema importanza in quanto contribuirà a riportare chiarezza alla giungla normativa che, oggi, soprattutto nel campo amministrativo, regna nel nostro ordinamento, concretizzando il principio che vuole che l'azione amministrativa sia trasparente e che implica e presuppone una maggiore conoscibilità delle regole da attuare.

L'obiettivo di portare ordine nella legislazione italiana è, altresì perseguito con la previsione dell'obbligo per il Governo di presentare annualmente al Parlamento norme di delega ovvero di delegificazione per la compilazione di testi unici ricognitivi ed innovativi, riportando lo strumento legislativo alla sua naturale funzione di rappresentare la volontà popolare solo laddove esso incida su grandi principi che coinvolgono l'interesse collettivo.

7. La Trasparenza amministrativa: dall'etica al diritto all'informazione

Il tema della trasparenza coinvolge per intero il nuovo modello di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e ha un ruolo preminente nella comprensione di un diverso atteggiamento pubblico non più fondato su atti autoritativi, ma al contrario tendenzialmente mirato a ottenere il consenso, la partecipazione attiva e conseguentemente il controllo da parte degli interessati.

La legge 241/90 ha dato veste giuridica ai principi cardini di trasparenza, efficienza, ed economicità, nell'intento di trasformare i cittadini da semplici fruitori a protagonisti del procedimento amministrativo.

La nozione di "trasparenza" ha nell'accesso e nell'obbligo di motivare il provvedimento alcuni dei suoi contenuti più rilevanti: tuttavia essi non sono in grado di rappresentare nel suo complesso il concetto.

La ricostruzione del profilo in esame ha come substrato qualificante l'adozione da parte della pubblica amministrazione di comportamenti orientati alla massima linearità, che trovano ulteriore attuazione nella precisa ed univoca delimitazione delle sfere di competenza.

Perché la trasparenza espleti con pienezza i suoi effetti, è necessario che l'attività dei pubblici poteri sia pienamente conoscibile e comprensibile, evitando di confinare questi aspetti all'interno della semplice pubblicità dell'agire.

La trasparenza, inoltre, si attua attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti in modo da espungere dalla prassi i privilegi, gli "arbitri" e le "scorrettezze" che possono caratterizzare l'azione amministrativa. In tal modo si concretizza quel processo di controllo democratico sullo svolgimento dell'attività amministrativa e sulla rispondenza della stessa agli interessi ed ai precetti riconosciuti e stabiliti dalla Costituzione medesima.

Il perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa richiede un continuo ripensamento del concetto di interesse pubblico, in quanto esso consegue da un equilibrio tra i differenti interessi di cui sono portatori i soggetti pubblici e quelli privati. Tale obiettivo fa aumentare l'importanza della circolazione delle informazioni, all'interno della pubblica amministrazione, ed anche nell'ambito di nuovi rapporti informativi tra questa ed i cittadini.

Tali obiettivi sono stati perseguiti attraverso una serie di strumenti che sono di seguito illustrati.

7.1 La partecipazione al procedimento amministrativo

La legge 241/90 deve essere considerata un punto di riferimento fondamentale, non solo perché prevede il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione e la partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi, ma anche perché detta veri e propri principi generali in tema di comunicazione pubblica.

Basti ricordare, sinteticamente: l'obbligo che grava sulla amministrazione di "comunicare" l'avvio del procedimento e i suoi riferimenti indefettibili (oggetto, ufficio competente, funzionario responsabile e termini); l'obbligo di motivazione del provvedimento (solo conoscendo gli intendimenti dell'amministrazione il privato può far valere le sue eventuali ragioni); l'obbligo di "valutare" quanto comunica il privato che partecipa al procedimento.

7.2 L'accesso alle informazioni

Tutte le attività svolte dall'amministrazione purché non coperte da legittimi motivi di segretezza devono essere conosciute dal cittadino. Alla base dell'accesso vi è, pertanto, l'idea

che il patrimonio delle conoscenze abbia un ruolo essenziale ai fini dello svolgimento dell'interesse pubblico.

D'altra parte, proprio perché l'accesso agli atti amministrativi costituisce una nuova funzione, esso presuppone ed implica una nuova e diversa organizzazione amministrativa, idonea a consentirne l'espletamento e la compiuta realizzazione.

In questo campo, peraltro, le realtà sono estremamente differenziate, sia in relazione alla varietà delle amministrazioni pubbliche interessate, sia in funzione delle varie categorie di provvedimenti di cui la legge richiede l'adozione.

Resta tuttavia da constatare che assai lento è stato, in particolare, proprio il processo di adozione dei procedimenti in tema di esercizio del diritto di accesso e di individuazione delle categorie di documenti ad esso sottratti.

Dalle risultanze della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si rileva che al mese di aprile '97 sono stati pubblicati nella G.U. n. 30 regolamenti, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/90.

Dal 1° gennaio 1996 al 30 settembre 1997, in base a dati, peraltro in rapida evoluzione, risultano pervenute alla predetta Commissione circa 530 proposte di regolamenti da parte delle diverse amministrazioni pubbliche, di cui 490 dagli enti locali.

7.3 Indagine sullo stato di attuazione della legge n. 241/90, nelle pubbliche amministrazioni - situazione al 28 gennaio 1997 (fonte: Dipartimento della funzione pubblica)

Dalla rilevazione generale sullo stato di attuazione della legge n.241/90, nelle pubbliche amministrazioni, avviata dal Dipartimento della funzione pubblica nel corso del dicembre 1995 ed aggiornata al 28 gennaio 1997, risulta complessivamente che su circa 9.600 amministrazioni dei diversi comparti della pubblica amministrazione interessate alla indagine solo 5.530 (57,50%) hanno comunicato i dati richiesti. Hanno risposto all'indagine: il 100% dei Ministeri, il 58,10% delle Aziende del Servizio sanitario nazionale (Nord 56,84%, Centro 22,63%, Sud 20,53%), il 58,59% degli Enti locali (Regioni incluse), il 36,08% degli Enti pubblici non economici (Ordini professionali a livello provinciale esclusi) e soltanto il 3,85% degli Enti di ricerca. Non hanno inviato alcuna comunicazione le Aziende autonome e le Università (tav.1). Per quanto gli Enti locali le informazioni pervenute riguardano 13 Regioni (46,15% ubicate al Nord, 15,38% al centro e 38,46% al Sud), 66 Province (43,94% del Nord, 31,82% del Centro e 24,24% del Sud) e 5164 Comuni (59,57% del Nord, 16,13% del Centro e 24,30% del Sud).

Rispetto alla precedente rilevazione (10 giugno 1996), i dati pervenuti indicano nel complesso una situazione pressoché stabile, essendo limitate a qualche decimo di punto percentuale le variazioni positive o negative, circa l'applicazione delle diverse disposizioni previste dalla legge n. 241/90.

Particolarmente negativa appare la situazione nei Comuni, dove, se si eccettua la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici economici, tutte le altre disposizioni previste dalla legge sono disattese. Infatti, i dati evidenziano che (tavv. 2, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6 e 7 - graff. 1, 2, 3, 4, 5):

- la emanazione dei regolamenti per la individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi e la fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti (artt. 2, 4 e 5 della legge) è avvenuta nell'80% dei Ministeri, nel 35,71% degli Enti pubblici non economici, nel 53,37% delle Aziende e strutture del Servizio sanitario nazionale e nel 26,58% degli Enti locali (61,54% nelle Regioni, 53,03% nelle Province, e 26,16 nei Comuni). Poco attendibile appare al riguardo il dato degli Enti di ricerca, a causa dell'esiguo numero di amministrazioni che hanno risposto alla indagine;
- la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dei benefici economici (art. 12) è stata disciplinata con regolamento dall'88,55% degli Enti locali (61,54% nelle Regioni,

90,91% nelle Province, 88,56% nei Comuni), dal 55% dei Ministeri e dal 32,86% degli Enti pubblici non economici. Percentuali poco significative si hanno per i comparti della Sanità e della Ricerca;

- le misure organizzative per l'attuazione della legge sulla autocertificazione (art. 18) sono state adottate dal 55% dei Ministeri, dal 50% degli Enti pubblici non economici, dal 28,79% degli Enti locali (38,46%) nelle Regioni, 48,48% nelle Province, 28,56% nei Comuni) e soltanto dal 2,10% delle Aziende del comparto Sanità;
- la disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (art. 3, L. n.15/68) è stata regolamentata dal 60% dei Ministeri, dal 38,57% degli Enti pubblici non economici, dal 40,03% degli Enti locali (38,46% nelle Regioni, 45,45% nelle Province, 40,03% nei Comuni) e da appena il 2% delle Aziende ospedaliere e delle USL;
- la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.22) è stata regolamentata dal 25% dei Ministeri, dal 61,43% degli Enti pubblici non economici, dal 53,03% degli Enti locali (38,46% nelle Regioni, 69,70% nelle Province, 52,90% nei Comuni) e dal 2,80% delle Aziende del Servizio sanitario nazionale;
- la individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (art. 24) è avvenuta per il 25% dei Ministeri, per l'84,29% degli Enti pubblici non economici, per il 32,58% degli Enti locali (38,46% nelle Regioni, 45,45% nelle Province, 32,49% nei Comuni) e per circa il 2,29% delle Aziende ospedaliere e delle USL.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

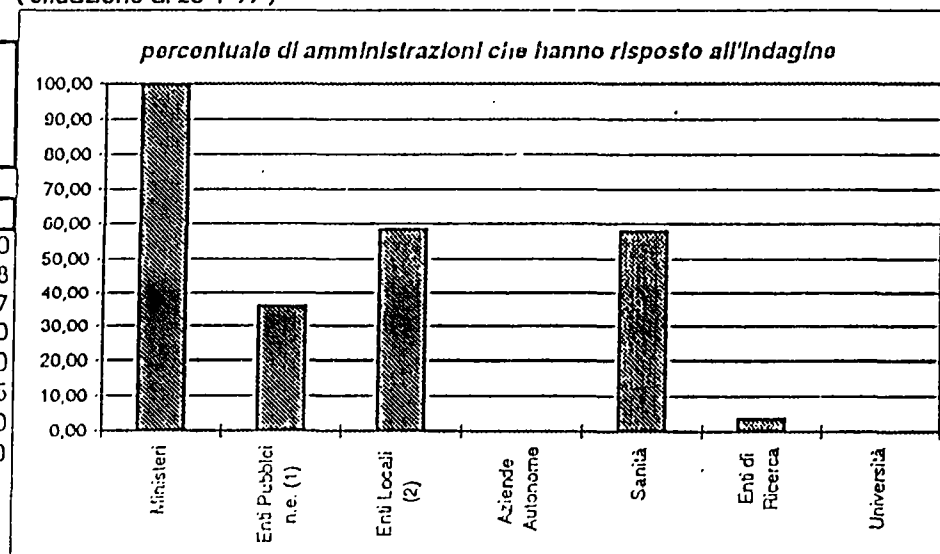
Tav. 1 - Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Comparto	Numero di amministrazioni interessate dall'indagine		Numero di amministrazioni che hanno risposto	
	V.A.	%	V.A.	%
Ministeri	20	0,21	20	100,00
Enti Pubblici n.o. (1)	194	2,02	70	36,08
Enti Locali (2)	8960	93,17	5.248	58,57
Aziende Autonome	4	0,04	0	0,00
Sanità	327	3,40	190	58,10
Enti di Ricerca	52	0,54	2	3,85
Università	60	0,62	0	0,00
Totale	9617	100,00	5530	57,50

Fonte: Servizio Statistico

Note: (1) - Esclusi gli Ordini Professionali a livello provinciale

(2) - Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 2 - Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90, nelle pubbliche amministrazioni
(Situazione al 28-1-97)

(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	1546	1198	2786	5530	27,96	21,66	50,38	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	4718	169	643	5530	85,32	3,06	11,63	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	1668	680	3182	5530	30,16	12,30	57,54	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	2246	606	2678	5530	40,61	10,96	48,43	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	2979	944	1607	5530	53,87	17,07	29,06	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	1894	948	2688	5530	34,25	17,14	48,61	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 3 - Ministri: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione del responsabile del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	16	0	4	20	80,00	0,00	20,00	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	11	0	9	20	55,00	0,00	45,00	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	11	0	9	20	55,00	0,00	45,00	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	12	0	8	20	60,00	0,00	40,00	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	5	6	9	20	25,00	30,00	45,00	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	5	10	5	20	25,00	50,00	25,00	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 4 - Enti Pubblici non economici: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	25	7	38	70	35,71	10,00	54,29	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	23	2	45	70	32,86	2,86	64,29	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	35	6	29	70	50,00	8,57	41,43	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneoamento sostitutivo (Art.3, L. n.15/68)	27	6	37	70	38,57	8,57	52,86	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	43	7	20	70	61,43	10,00	28,57	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	59	5	6	70	84,29	7,14	8,57	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 5 - Enti Locali territoriali: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	1395	1148	2705	5248	26,58	21,88	51,54	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	4647	140	461	5248	88,55	2,67	8,78	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	1511	641	3096	5248	28,79	12,21	58,99	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	2101	568	2579	5248	40,03	10,82	49,14	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	2783	903	1562	5248	53,03	17,21	29,76	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	1710	898	2640	5248	32,58	17,11	50,30	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 5a - Enti Locali territoriali: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90 nelle Regioni
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	8	3	2	13	61,54	23,08	15,38	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	8	2	3	13	61,54	15,38	23,08	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	5	2	6	13	38,46	15,38	46,15	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	5	2	6	13	38,46	15,38	46,15	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	5	4	4	13	38,46	30,77	30,77	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	5	3	5	13	38,46	23,08	38,46	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 5b - Enti Locali territoriali: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90 nelle Province
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	35	16	15	66	53,03	24,24	22,73	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	60	1	5	66	90,91	1,52	7,58	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	32	9	25	66	48,48	13,64	37,88	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	30	9	27	66	45,45	13,64	40,91	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	46	9	11	66	69,70	13,64	16,67	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	30	12	24	66	45,45	18,18	36,36	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 5c - Enti Locali territoriali: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90 nei Comuni
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	1351	1127	2686	5164	26,16	21,82	52,01	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	4573	137	454	5164	88,56	2,65	8,79	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	1475	628	3061	5164	28,56	12,16	59,28	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	2067	555	2542	5164	40,03	10,75	49,23	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	2732	888	1544	5164	52,90	17,20	29,90	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	1678	879	2607	5164	32,49	17,02	50,48	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 5d - Enti Locali territoriali: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90 nelle Comunità Montane
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione dei responsabili dei procedimenti e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2,4 e 5)	0	2	3	5	0,00	40,00	60,00	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	5	0	0	5	100,00	0,00	0,00	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	0	2	3	5	0,00	40,00	60,00	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	0	2	3	5	0,00	40,00	60,00	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	1	2	2	5	20,00	40,00	40,00	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	0	2	3	5	0,00	40,00	60,00	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 6 - Servizio Sanitario Nazionale: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione del responsabile del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 24 e 6)	109	42	39	190	57,37	22,11	20,53	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	37	26	127	190	0,71	13,68	66,84	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	110	32	48	190	2,10	16,84	25,26	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.15/68)	105	31	54	190	2,00	16,32	28,42	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	147	28	15	190	2,80	14,74	7,89	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	120	34	36	190	2,29	17,89	18,95	100,00

Fonte: Servizio Statistico

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica

Tav. 7 - Enti Pubblici di Ricerca: Indagine sullo stato di attuazione della legge n.241/90
(Situazione al 28-1-97)

Disposizioni	Fase del provvedimento							Totale
	Valori assoluti			Totale	Valori percentuali			
	Emanato	In corso di emanazione	Non emanato		Emanato	In corso di emanazione	Non emanato	
Individuazione del responsabile del procedimento e fissazione dei termini di conclusione (Artt. 2, 4 e 6)	1	1	0	2	50,00	50,00	0,00	100,00
Criteri e modalità di concessione dei benefici economici (Art. 12)	0	1	1	2	0,00	50,00	50,00	100,00
Misure organizzative per l'attuazione della legge sull'autocertificazione (Art. 18)	1	1	0	2	50,00	50,00	0,00	100,00
Disciplina delle autocertificazioni temporaneamente sostitutive (Art.3, L. n.16/68)	1	1	0	2	50,00	50,00	0,00	100,00
Disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 22)	1	0	1	2	50,00	0,00	50,00	100,00
Individuazione dei documenti da sottrarre al diritto di accesso (Art.24)	0	1	1	2	0,00	50,00	50,00	100,00

Fonte: Servizio Statistica